



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

“Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo”

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
FACENTE CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

Visti:

- l'art.11 della Legge 431/1998 e successive modifiche e integrazioni (Fondo Nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione);
- l'art. 11, c. 13, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1191 del 19/03/2010;

RENDE NOTO CHE

Possono essere accolte le domande dei soggetti che, alla data indicata nel bando comunale:

- a) abbiano la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) si trovino nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 e successive modifiche e integrazioni;
- c) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. Il Comune si riserva di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- d) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 26.587,925;
- e) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A" - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2010 (pari a un importo di € 11.985,22); incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B" - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2010 (pari a € 11.985,22) e l'importo di Euro 26.587,925; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%; valore ISEE non superiore a Euro 14.715,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. 628 del 20/07/2009);

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, **i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi**, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, **per i cittadini immigrati extracomunitari prevedono il possesso del certificato storico o autocertificazione comprovante una residenza da almeno 5 (cinque) anni nel territorio della Regione Toscana.**

L'attribuzione definitiva delle risorse, fino ad esaurimento delle stesse, avverrà secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1° - contributi a favore di soggetti collocati in fascia A
- 2° - contributi a favore di soggetti collocati in fascia B

Qualora i finanziamenti stanziati per il presente bando risultassero insufficienti per tutti i soggetti collocati in fascia A e in fascia B, il Comune ha facoltà di riservare una quota del fondo stanziato dopo aver soddisfatto le richieste dei soggetti collocati in fascia A, anche per quelli collocati in fascia B, secondo la seguente ripartizione:

- fascia A: non meno del 75% del fondo stanziato
- fascia B: non più del 25% del fondo stanziato

Inoltre, sempre qualora i finanziamenti stanziati per il presente bando non risultassero sufficienti per tutti i soggetti collocati in fascia A e in fascia B, il Comune ha facoltà di erogare agli stessi percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse ad un maggior numero di persone.

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" (riferito al non possesso di alcuna fonte di reddito) l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente Ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, in presenza di "ISE zero", o comunque incongruo, cioè nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare, dichiarati ai fini ISE, sia di importo inferiore al canone di locazione, è richiesta una autocertificazione circa le fonti di sostentamento. Nella fascia "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque pari al canone di locazione.

Le domande per ottenere i contributi in parola, con relativa documentazione, **dovranno essere presentate dal 3 MAGGIO 2010 e non oltre il 31 MAGGIO 2010 all'Ufficio Servizi Sociali del Comune** (Via Berni, 25 – tel. 0575/530662) utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio stesso, che è a disposizione dei cittadini interessati, cui potrà essere fornita comunque ogni ulteriore informazione con orario 9,00 - 13,00 da lunedì al sabato compreso (www.comune.bibbiena.ar.it).

Ai sensi della vigente normativa di settore (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 109/1998) l'Amministrazione comunale può procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 il Comune procederà a **controlli anche a campione**, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, in merito alla veridicità delle autocertificazioni rese dai beneficiari, **mediante invio alla Guardia di Finanza competente per territorio per le verifiche previste dalle leggi vigenti.**

Il trattamento dei dati sopra indicati è autorizzato esclusivamente ai fini della presente richiesta (D.Lgs. 196/2003 – T.U. sulla Privacy).

Bibbiena, lì 21/04/2010

IL RESPONSABILE DELLA 2° U.O.
Dino Moneti